



Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia
Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien

I-38040 Luserna/Lusérn (TN)

Contributo del
Comitato unitario delle isole linguistiche storiche
germaniche
in Italia /
*Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln
in Italien*

per il

**Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-
quadro per la protezione delle minoranze nazionali
IV Ciclo di monitoraggio**

Audizione in Roma, 1 luglio 2015

Contributo del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia /
Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien

per il

Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle
minoranze nazionali - IV Ciclo di monitoraggio

Presentato e illustrato da Maximilian Pachner,
Coordinatore del Comitato unitario

Riferimenti del Comitato unitario:

sede:

c/o Centro Documentazione Luserna
Via Trento/Stradù, 6 - I-38040 Luserna/Lusérn (TN)

mail:

info@isolelinguistiche.it

info@sprachinseln.it

siti web :

www.isolelinguistiche.it

www.sprachinseln.it

www.deutschesprachinseln.de

telefoni :

Coordinatore : +39 348 15 44 142

Segretario : (Luis Thomas Prader) +39 348 71 30 506

[EL/ISAL]

Articolazione del documento:

1. **PREMESSA**
(Argomenti generali)
2. **LE MINORANZE GERMANICHE STORICHE IN ITALIA**
(Illustrazione e assegnazioni finanziarie)
3. **IL COMITATO UNITARIO DELLE ISOLE LINGUISTICHE STORICHE GERMANICHE**
(Caratteristiche del Comitato e sua attività)
4. **IL IV RAPPORTO DELL'ITALIA (2014)**
(Osservazioni del Comitato in riferimento ai contenuti del Rapporto)
5. **CONSIDERAZIONI ED AUSPICI DEL COMITATO UNITARIO**

In allegato:

- A) **Contenuti rilevanti (per le minoranze germaniche) della III Opinione sull'Italia del Comitato consultivo (2010), con i Commenti dello Stato italiano (2011);**
- B) **Sintesi della Risoluzione (2012) del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa – Raccomandazioni sulla attuazione della Convenzione quadro da parte dell'Italia;**
- C) **Altra documentazione citata nel testo**

1. PREMESSA

L'articolo 1 della "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" prevede che: *"La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale."*

Il Comitato consultivo, nella III Opinione sull'Italia, aveva ricordato che: "Lo Stato resta pienamente responsabile del rispetto della legislazione nazionale relativa alla protezione delle minoranze così come delle obbligazioni internazionali dell'Italia in questo campo"¹.

1.1 Sulla (non ancora avvenuta) ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie²

In sede di discussione parlamentare della L. 482/1999, era stato approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo, impegnante lo stesso alla ratifica della Carta³.

Il Consiglio dei Ministri, a marzo 2012, aveva approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della citata Carta⁴. Il disegno di legge governativo è decaduto, non essendo stato convertito in legge nel termine della XVI legislatura.

Nella XVII legislatura, quella corrente, il disegno di legge è stato (ri)presentato

¹ III Opinione, Paragrafi 127, relativo all'art. 5 della Convenzione-quadro 'Condizioni atte e permettere agli appartenenti a minoranze di conservare e sviluppare la propria cultura', e 229, relativo all'articolo 15 'Partecipazione delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche ai livelli nazionale e regionale'

² I due documenti sono complementari: l'uno - la Convenzione quadro - ha ad oggetto la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, il secondo - la Carta - ha ad oggetto la protezione delle lingue parlate da queste persone.

³ I Governi successivi, nella XIII, XIV e XV Legislatura, non si sono impegnati a fondo sulla questione.

⁴ Adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 29 giugno 1992 ed entrata in vigore il 1° marzo 1998, firmata dall'Italia il 21 giugno 2000.

nell'aprile 2013 **per iniziativa parlamentare** (d'iniziativa dei senatori Palermo, Giannini, Lai, Pagliari, Collina, De Monte, De Pin e Lo Giudice).

Un deciso invito agli Stati membri dell'Unione che non avessero ancora ratificato la Carta è stato reso dal Parlamento Europeo con la "Risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione Europea" [2013/2007(INI)].

Al presente consta che, nelle commissioni congiunte Affari costituzionali ed Esteri del Senato della Repubblica, è stato approvato il testo base della ratifica, che ripropone – con migliorie – il testo del disegno di legge della precedente legislatura.

Un autorevole, deciso auspicio ad una sollecita ratifica è stato espresso dalla Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia⁵ nel senso che: *“non vorremmo che passasse ancora l'infondata ma stesso praticata opinione che i diritti linguistici siano di 'serie B': ancora vaste aree dell'opinione pubblica considerano la difesa e la promozione delle lingue minoritarie come un problema di qualche élite e come un lusso del tutto fuori luogo in particolare nei momenti di crisi economica. Promuoverle, tuttavia, significa non solo valorizzare una parte integrante del nostro patrimonio culturale ma anche gettare le basi di una ricchezza sociale ed economica”*.⁶

2. LE MINORANZE GERMANICHE STORICHE IN ITALIA

Secondo gli ultimi dati ufficialmente pubblicati i Comuni italiani (ex L. 482/99) con presenza di minoranze germaniche sono **in numero di 53**, nelle regioni della Valle d'Aosta, del Piemonte, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, nonché della provincia autonoma di Trento.

Nelle lingue e nei dialetti parlati dalle minoranze germaniche dell'arco alpino vi si trovano varietà molto arcaiche, risalenti ai secoli del Medioevo, che aprono quindi possibilità molto ampie nell'ambito della storia della lingua e delle culture e dei rapporti interregionali ed europei.

Da parte delle Comunità linguistiche è in avanzato corso il passaggio da una visione (chiusa) basata sull'Identità a una visione (aperta) basata sulla Relazione, passando così da una logica conservativo-patrimoniale in senso stretto ad una logica della produzione di valore, di ricchezza culturale, capace di confrontarsi con i nuovi scenari di questo nostro tempo senza perdere il contatto con la cultura, la storia, i valori di fondo e possibile volano per uno sviluppo economico con ricadute ramificate.

Il principio di solidarietà, uno dei principi fondatori dell'Unione europea, impone una particolare attenzione da riservare alle minoranze linguistiche, a maggior ragione (con maggior impegno) per quelle più deboli.

2.1 Assegnazioni finanziarie L. 482/99

In favore delle minoranze germaniche (dato nazionale di riparto - 2014) è assegnato (agli enti locali) il 6,97% del finanziamento statale (L. 482/99, articoli 9 e 15), con percentuale di finanziamento per la detta minoranza da assegnare alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (5 comuni), in ragione dello 0,65%. [così rispettivamente € 135.023 ed € 12.738].

Il criterio metodologico di riparto definito nel 2014 è da ritenersi stabile almeno per un triennio (circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari

⁵ Avv. Debora Serracchiani

⁶ In: Prefazione agli atti del Convegno internazionale "20 anni ECRML/CELRM Lingue, Diritti, Cittadinanza/Languages, Rights, Citizenship/Friuli Venezia Giulia, Italia, Mediterraneo", Forum, Udine, 2014

regionali).

Lo stanziamento complessivo anno (2014) per tutte le minoranze linguistiche ex L. 482/99 è stato di € 1.995.068,00, di cui € 1.935.216 destinato alle amministrazioni locali e € 59.852,00 (3%), da destinare alle amministrazioni statali.

Le linee d'intervento definite, su conforme determinazione del Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche, sono state relative a: (con % sull'assegnazione):

- attivazione di sportelli linguistici (75%);
- realizzazione di attività di formazione (10%);
- attività a carattere culturale (10%);
- toponomastica (5%).

La serie storica delle assegnazioni (ultimi quattro anni) è stata la seguente:

L. 482/99 Riparto del fondo destinato a progetti delle amministrazioni locali Lingua e importo per lingua e per anno				
Minoranze	2011	2012	2013	2014
Germanica	226.041	137.656	124.738	135.023
Tutte (12)	2.906.498	1.770.804	1.612.576	1.937.232
di cui:				
Germanica F V G	21.325	12.987	11.773	12.738

3. IL COMITATO UNITARIO DELLE ISOLE LINGUISTICHE STORICHE GERMANICHE

Il "Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia / *Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien*" a cui partecipano i rappresentanti di vari gruppi germanofoni delle regioni della Valle d'Aosta, del Piemonte, del Veneto e del Friuli- Venezia Giulia, nonché della provincia autonoma di Trento, è stato costituito nel 2002 in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della Legge 482/99.

Come esposto nella Seconda Opinione sull'Italia adottata dal Comitato Consultivo il 24 febbraio 2005 [ACFC/OP/II(2005)003] in riferimento all'articolo 5 della Convenzione-Quadro "Condizioni che permettono agli appartenenti a minoranze di conservare e sviluppare la propria cultura" [punto 65], un organismo di tale tipo (il Comitato unitario è espressamente citato) a condizione di godere di ampio sostegno da parte delle autorità interessate, può essere d'ausilio per lo scambio di esperienze, la promozione di buone prassi, l'avvio di progetti di cooperazione, contribuendo così a ridurre le differenze di trattamento talvolta significative tra regioni e/o province.

Il Comitato unitario ha nel tempo conseguito apprezzato sostegno diretto, su progetti, da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ed indiretto apprezzato sostegno (tramite le organizzazioni delle minoranze e sempre su progetti) da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e di altre regioni italiane.

3.1 Le linee di operatività del Comitato (dal 2012)

Il Comitato unitario si pone **quale entità di rappresentante della società civile** (della cui particolare specie – comunità linguistiche germaniche - il Comitato unitario è espressione di rete, così come localmente sono espressioni della società civile le singole

comunità linguistiche) “*i cui membri sono legati da una comune cultura, da somiglianza se non comunanza di costumi, modi di pensare, di sentire e di agire, accompagnata da un sentimento d’appartenenza forte e condiviso*” e pertanto, **quale ‘organizzazione tetto’** si pone:

a) quale primo orientamento/obiettivo a carattere generale: valorizzare ed esternalizzare il suo ruolo di Comitato di coordinamento e proposta ex L. 489/99, interagente praticamente in tutte le regioni dell’arco alpino

b) in quanto esigenza di carattere specifico, trasversale e condivisa: evidenziare la necessità di interventi di natura economica (o corrispondenti) volti a favorire il mantenimento delle minoranze linguistiche nei luoghi di origine nell’ambito di una più generale politica a sostegno della montagna;

c) quale orientamento/obiettivo a carattere specifico: di interagire (assumere iniziativa) per la creazione di una rete tra i vari enti locali (Regioni, Province, Comuni) dove sono storicamente presenti le comunità.

Attuazione

L’ **obiettivo di cui ad a)** è stato conseguito tramite la realizzazione di nuovo sito Internet (bilingue italiano/tedesco) reperibile agli indirizzi:

www.isolelinguistiche.it

www.sprachinseln.it

www.deutschesprachinseln.de

In esso sito sono contenuti tutti gli elementi di rilevanza (dalle normative nazionali e regionali alle risoluzioni europee, dalle azioni svolte alle pubblicazioni realizzate) e viene progressivamente implementato con gli elementi forniti dalle singole comunità linguistiche in relazione alle specifiche attività di ciascuna.

Due sole citazioni:

- la pubblicazione “Il tesoro linguistico delle isole linguistiche germaniche in Italia/*Wortschatz aus den deutschen Sprachinseln in Italien*” (italiano/tedesco)
- La cartina “Le isole linguistiche storiche germaniche/*Die historischen deutschen Sprachinseln/The historic German language enclaves*” (italiano/tedesco/inglese).

I contenuti del sito costituiscono, negli intendimenti del Comitato, anche elemento rilevante e di prospettiva in riferimento ai contenuti dell’art. 18, comma 2, della Convenzione-quadro (cooperazione transfrontaliera).

Quanto alla **esigenza trasversale di cui a b)** ci si richiama – **in quanto questione quanto mai attuale e cogente** – all’ordine del giorno a suo tempo accolto dal Governo dell’epoca (v. Senato della Repubblica, seduta 24.11.1999 – discussione sul disegno di legge poi divenuto L. 482/99) **facente riferimento alla necessità di interventi di natura economica volti a favorire il mantenimento delle minoranze linguistiche nei luoghi di origine.**

Quanto **all’obiettivo di cui a c)**, tenuto conto degli obiettivi di Europa 2020 e del ruolo attribuito dai documenti europei alle **Autorità (nazionali, regionali e locali)** e all’essenzialità del partenariato, una prima iniziativa è stata attuata con un incontro a livello tecnico tra il Comitato unitario e rappresentanti delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, concluso con la condivisa ipotesi di attivazione di un tavolo di lavoro per scambi di informazioni, per l’elaborazione di azioni congiunte di promozione della lingua e cultura delle comunità di lingua minoritaria e di un progetto di coordinamento unitario finalizzato allo sviluppo economico e culturale del territorio montano, anche nella prospettiva avviata per la strategia per la creazione della

Macroregione Alpina Europea. Le tornate elettorali nelle varie regioni hanno portato ad una battuta d'arresto, con riserva di riattivare gli avviati rapporti.

Nelle more il rafforzamento del Comitato unitario si è attuato con la partecipazione allo stesso di alcuni Comuni.

In data 13.11.2013 il Comitato Unitario ha incontrato in Belluno l'allora Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, prof. Graziano Del Rio, consegnando allo stesso relazione (e riassunto della relazione) con le richieste del Comitato in merito all'attuazione della L. 482/99 e alle direttive europee a tutela della minoranze linguistiche (allegati).

4. IL IV RAPPORTO DELL'ITALIA (2014) – OSSERVAZIONI DEL COMITATO

Quanto segue viene formulato nella medesima struttura del Rapporto nazionale.

PREMESSA (EXECUTIVE SUMMARY)

Nel IV Rapporto è stato rappresentato che

- *Nonostante la crisi economica e connessi tagli di bilancio gli stanziamenti a favore delle minoranze linguistiche hanno conosciuto un progressivo aumento, sia per la L. 482/99 sia per la L. 38/01 (minoranza slovena).*
- *Nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige/Südtirol esistono legislazioni ad hoc che integrano significativamente i finanziamenti statali.*
- *Il bilancio di attuazione della L. 482/99 e della L. 38/01 (Norme in favore della minoranza linguistica slovena) è ancora una volta positivo.*

Osservazioni del Comitato

Pur apprezzando gli sforzi compiuti (ed in particolare il sostegno accordato da varie Regioni alle attività delle Amministrazioni locali ed alle attività delle Associazioni delle minoranze) il bilancio complessivo di attuazione della L. 482/99 [La L. 38/01 costituisce caso a sé stante, con una consistente ed autonoma linea di finanziamento, aggiuntiva alla L. 482/99] è da ritenersi positivo solo in parte.

I) SOLUZIONI PRATICHE ADOTTATE A LIVELLO NAZIONALE AI FINI DELLA SENSIBILIZZAZIONE IN MERITO AI RISULTATI DEL TERZO CICLO

Rapporto nazionale

Nel IV Rapporto nazionale è stato rappresentato che a *conclusione del III ciclo di monitoraggio il Governo italiano aveva inteso ribadire il proprio impegno per un dialogo costruttivo con tutti gli attori interessati all'attuazione delle raccomandazioni e dei principi in essa Convenzione quadro contenuti.*

E che gli elementi emersi nel corso del monitoraggio sono stati ampiamente dibattuti a livello locale e nazionale in convegni. E che i contenuti relativi alle minoranze storiche avevano trovato adeguata diffusione negli incontri formali e informali tenuti a livello locale e nazionale con le organizzazioni minoritarie, le quali avevano preso attivamente parte alla stesura del Rapporto, fornendo direttamente i loro contributi e le proprie osservazioni, ivi comprese quelle di natura critica, tutte peraltro incluse nel presente documento.

Il riferimento di cui ante è relativo a:

1) Documento approvato in seduta 18.10.2013 dal 'Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena', cui il Ministero dell'Interno aveva trasmesso in data 16.07.2013 il proprio documento intitolato 'Consiglio d'Europa. IV Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali';

2) Documento predisposto dal 'Comitato 482' [Friuli Venezia Giulia] 'Relazione sulla tutela della lingua friulana nello Stato italiano', trasmesso al Ministero dell'Interno – avente richiesto la collaborazione di detto Comitato;

3) Documento intitolato 'Relazione della 'Agenzia regionale per la lingua friulana' (ARLEF), cui il Ministero dell'Interno aveva trasmesso in data 16.07.2013 il proprio documento intitolato 'Consiglio d'Europa. IV Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali'.

Osservazioni del Comitato

Il Comitato unitario delle Isole linguistiche germaniche storiche, la cui formale esistenza era stata tra l'altro bene rappresentata nella II Opinione sull'Italia (v. punto 2, ante), non è stato destinatario di corrispondente trasmissione da parte del Ministero dell'Interno. Le minoranze germaniche non hanno, quindi, potuto prendere parte attiva alla stesura del IV Rapporto.

Si auspica e si confida che, per l'avvenire – ove le competenze in materia restino in capo al Ministero dell'Interno - il Comitato unitario venga parimenti tempestivamente informato, allo scopo di poter fornire, a tempo e luogo, un adeguato contributo ed esprimere le proprie osservazioni.

II) MISURE ADOTTATE PER AFFRONTARE TEMATICHE DI IMPORTANZA CENTRALE

Nel Rapporto

Il IV Rapporto ha evidenziato (per quanto rileva per le minoranze germaniche) unicamente l'entità delle risorse statali rese disponibili tramite la Regione Friuli Venezia Giulia nell'ultimo triennio, come segue:

Legge 482/99: € 2.816.638 assegnati a progetti di enti locali, per la maggior parte a sostegno del friulano e del tedesco, e, in minima parte per lo sloveno (che può contare sulla L. 38/01), con finanziamento in tale ambito mediamente di 59 sportelli linguistici/anno.

Osservazioni del Comitato

Per quanto relativo alla lingua tedesca la Tabella contenuta al precedente punto 1.2 evidenzia le assegnazioni attribuite negli anni 2011-14 all'insieme dei 5 Comuni (germanofoni) del Friuli Venezia Giulia.

Il dato (nei quattro anni considerati, in ragione mediamente di € 14.706/anno per l'insieme dei 5 comuni del Friuli Venezia Giulia), conduce ad un dato medio per comune/anno di € 2.491, che può essere considerato idoneamente mente rappresentativo del dato medio/comune/anno per i restanti 48 comuni germanofoni italiani. E di per sé parlante.

La riduzione dei fondi non consente di assicurare il finanziamento per i progetti programmati dagli Enti locali, vanificando gli obiettivi della legge.

Oltre alla riduzione dei fondi, i fatti hanno negli anni dimostrato che i requisiti e criteri per la presentazione dei progetti (sportelli linguistici, formazione linguistica, progetti a carattere culturale e toponomastica) non sono sovente aderenti alle reali necessità delle minoranze insistenti sul territorio.

La creazione degli sportelli linguistici è una idea apprezzabile, perché negli operatori degli sportelli si è raggiunta una buona professionalità nel saper predisporre i progetti, che è spesso troppo complessa e richiede competenze specifiche.

Peraltro l'assunzione di personale a tempo determinato da parte degli enti locali è tuttavia in alcuni casi ostacolata dai limiti imposti dal patto di Stabilità in materia di assunzioni pubbliche (e ulteriormente complicata in forme diverse dalla nuova normativa in materia di lavoro).

La formazione linguistica non può essere limitata solo al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, che il più delle volte non ha questa necessità poiché l'attività amministrativa è svolta in lingua italiana (ambito orale e scritto), ma deve essere estesa anche a quella parte di popolazione che non padroneggia perfettamente la lingua o desidera apprenderla (**una funzione al riguardo dovrebbe essere assicurata dalla Scuola, secondo il disposto della L. 482/99 art. 4).**

I progetti a carattere culturale devono poter prevedere anche attività di ricerca, che non si configurano solo come attività di conservazione e memoria della lingua minoritaria ma che stanno alla base di tutte le singole iniziative di promozione della lingua e sono perciò imprescindibili, anche per l'insegnamento nelle scuole (a ciò si possono associare i progetti di toponomastica).

III) Ulteriori misure adottate per migliorare l'attuazione della Convenzione quadro

ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Diritto alla libertà di espressione - Trasmissioni per le minoranze nell'ambito dei media e accesso agli stessi

Nel IV Rapporto viene fatto richiamo all'art. 12 della L. 482/99, ove viene stabilito che nella convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni e la concessionaria (RAI), e nel conseguente contratto, siano assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza, prevedendo la possibilità per le regioni interessate di stipulare apposite convenzioni.

Osservazioni del Comitato

In merito alla questione riguardante **le trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue tutelate concesse dal Ministero delle Comunicazioni** si fa notare che per le minoranze numericamente piccole come sono ad esempio, quelle germaniche, un tale servizio prevede costi insostenibili e, dato il numero esiguo di utenti, non è redditizio da parte del Servizio pubblico RAI. Solo in Regioni a Statuto speciale come il Trentino-Alto Adige o il Friuli Venezia Giulia, più sensibili alla materia, le minoranze possono godere di tale servizio grazie alla copertura finanziaria e al sostegno regionale (qualora lo stesso venga confermato).

ARTICOLI da 12 a 14 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Istruzione, formazione degli insegnanti e accesso ai testi scolastici (art. 12) **Istruzione in lingua minoritaria (diritto di apprendimento) (art. 14)**

Nei Commenti alla I Opinione e parimenti nei Rapporti statali del II e III ciclo di monitoraggio lo Stato italiano ha sempre fatto puntuale riferimento all'art. 5 della L. 482/99 nella sua interezza. Per quanto relativo a tale noto articolo nell'ultimo Rapporto statale trasmesso (v. ante) veniva rappresentato che in tale contesto era stata data concreta attuazione al piano di interventi finanziari previsti dalla legge (finanziamenti alle scuole).

Osservazioni del Comitato

Sul ruolo ineludibile dell'Istruzione (della Scuola)

Il *focus* della legge 482/99 per quanto relativo all'istruzione risiede nell'articolo 5, sviluppato su due commi (il primo due quali articolato su due ben distinti periodi), in esso disponendosi:

- comma 1 (primo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della competenza all'indicazione, mediante propri decreti, dei **criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4** ('Scuola') della Legge;
- comma 1 (secondo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della facoltà di promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta (con spesa di lire 2 miliardi annui a partire dal 1999).

L'art. 6 definisce, poi, il ruolo dell'Università nei rapporti con la 'politica linguistica': «[...] le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle lingue di cui all'art. 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno della finalità della presente legge». Senza però costi aggiuntivi per lo Stato.

E' circostanza di fatto che i "criteri generali" di cui all'art. 5 della legge non sono stati mai "indicati". Onestà intellettuale impone di riconoscere come ciò apparisse estremamente difficile, in una prima fase, nella sostanziale non conoscenza delle realtà in favore delle quali si sarebbe dovuto interagire. I rapporti/commenti nazionali hanno sempre confermato che, relativamente all'art. 5 della L. 482/99, quanto ha avuto realmente attuazione è stato [solamente] il sostegno alle istituzioni scolastiche per la promozione e realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica, in (parziale) applicazione dell'articolo 5 della legge stessa.

E' altrettanto circostanza di fatto che il *master* "per la formazione qualificata e certificata dalle Università per i docenti chiamati a gestire l'apprendimento precoce delle lingue di minoranza anche nella metodologia CLIL" (annunciato nei Commenti dello Stato alla III Opinione, v. ante e nuovamente preannunciato nel 2012 come 'master di II livello/corso di aggiornamento rivolto a 700 insegnanti') non ha trovato avvio.

Dal che la constatazione che - a quindici anni dalla L. 482/99 - viene ancora a mancare una formazione certificata e riconosciuta dallo Stato [la cui competenza in tema di personale docente scolastico è piena ed assoluta, salvo le regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino Alto Adige/*Südtirol*] degli insegnanti nelle e delle lingue minoritarie storiche, siano essi muniti di laurea o di essa sprovvisti.

E' altresì rimasto inattuato quanto previsto dall'art. 3 "Iniziativa in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze" del Regolamento di attuazione della legge 482/99", secondo il quale: "*Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università ... in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento...; nell'ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge*".

Nell'ambito dell'istruzione pubblica, per **l'insegnamento delle lingue minoritarie** sono indispensabili la formazione sistematica degli insegnanti e un numero sufficiente degli stessi al fine di coprire l'organico richiesto da un insegnamento di qualità e presente in tutte le scuole del territorio. La riforma della scuola (c.d. 'Riforma Gelmini') ha però stravolto il piano dell'offerta formativa limitando le ore curricolari e ha causato la riduzione della disponibilità degli insegnanti a progetti di insegnamento delle lingue minoritarie.

Un secondo problema ancora più grave è dovuto al fatto che la legge di riforma, cancellando i plessi inferiori ad un dato numero di alunni e aggregando le scuole dei Comuni di minoranza con scuole italofone, in base a calcoli puramente numerici, di fatto ostacola l'insegnamento della lingua originaria nelle scuole, che la l.n. 482/99, di attuazione costituzionale, prevedeva addirittura come strumento didattico trasversale, soprattutto nei cicli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

In aree a bassa densità demografica come quelle montane, sedi storiche di insediamento delle minoranze germaniche, il taglio delle ore curricolari e l'accorpamento delle classi impedisce di fatto l'insegnamento delle lingue e culture di minoranza, che vengono pertanto condannate a lenta morte. Le attività di insegnamento delle lingue minoritarie nei confronti delle giovani generazioni non possono contare solo sulla buona volontà delle famiglie di parlanti e di qualche insegnante illuminato (**in molti casi oramai vicino al ritiro dal servizio**) ma hanno bisogno del sostegno della scuola con la garanzia della presenza della lingua nei programmi scolastici, per il mantenimento dell'identità storica, prevalentemente attraverso la padronanza della lingua originaria.

5. CONSIDERAZIONI ED AUSPICI DEL COMITATO UNITARIO

1. In sede di ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (o in parallelo alla stessa) si auspica potranno essere ripensate misure e modalità tali da consentire a che l'incidenza (delle restrizioni finanziarie) sul sostegno alle persone appartenenti alle minoranze possa conoscere una inversione di tendenza.

2. In relazione a ciò vengono fatte proprie e riproposte in termini di auspicio le raccomandazioni rese dal Comitato dei Ministri nella Risoluzione CM/RES(2012)10 di cui in allegato.

3. Il Comitato unitario si riferisce, per la stringente attualità, alle Raccomandazioni del III Rapporto del Comitato consultivo (v. allegato) sull'esigenza a che, nel quadro dell'avanzata riforma amministrativa, portante alla eliminazione delle province e all'accorpamento dei comuni, non vengano a sfumarsi ovvero a ridursi gli ambiti territoriali di tutela delle minoranze, auspicando che i rappresentanti delle stesse possano far valere i loro bisogni e le loro attese.

4. Appare, in particolare, quanto mai necessario ed indispensabile (sempre in riferimento alla citata Risoluzione) la costituzione di un organo unico per coordinare la protezione delle minoranze a livello centrale. Amministrazioni locali (istituzionali rappresentanti delle Comunità) e Scuola (erogatrice del servizio Istruzione) non possono procedere su due binari totalmente separati ed incomunicanti, a livello centrale come a livello locale.

5. Per quanto relativo al tema particolare del sostegno alle Associazioni culturali delle minoranze (non contemplato dalla Legge 482) va osservato che l'attività delle stesse è stata finora e rimane fondamentale per la salvaguardia delle lingue minoritarie. Il movimento di rinascita e di autoconsapevolezza delle minoranze linguistiche è radicato nell'attività delle associazioni che, sostenute da studiosi e attivisti, hanno promosso con scritti, pubblicazioni e varie opere la conoscenza di una realtà sommersa. Ciò viene ad essere, ora, ancora più rilevante ai fini dell'attuazione dell'Agenda europea 2014/2020.

A tale proposito si fa rilevare che il Legislatore nazionale già nel 2001 (con la Legge 38/2001 in favore della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia) ha dimostrato – art. 16 - di convenire appieno sull'importanza del sostegno alle attività e alle iniziative culturali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza.

Pur nella piena consapevolezza di tutte le particolarità dello specifico caso, ciò va sicuramente tenuto presente, a titolo di precedente ed esempio, per la auspicata ricerca di una possibile equivalente soluzione.

A solo titolo di memoria, si riportano di seguito i contenuti del citato art. 16:

Legge 23 febbraio 2001, n. 38

"Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia"

Art. 16.

(Istituzioni e attività della minoranza slovena)

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ALLEGATI**A. SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE-QUADRO****1. LA III OPINIONE SULL'ITALIA (2010) ED I COMMENTI DELLO STATO ITALIANO (2011)**

Gli articoli della Convenzione-quadro di diretta generale rilevanza per le minoranze linguistiche germaniche storiche sono di seguito indicati.

In ogni articolo sono rappresentate le Raccomandazioni del Comitato Consultivo (III Opinione sull'Italia adottata il 15.10.2010 e i Commenti dello Stato Italiano, ricevuti dal Consiglio d'Europa il 30.05.2011)

1. ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE-QUADRO
Condizioni atte a permettere agli appartenenti a minoranze di conservare e sviluppare la propria cultura

Il **Comitato Consultivo** (III Rapporto - Raccomandazioni) aveva invitato le autorità a proseguire nella politica di sostegno alla tutela e sviluppo del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche, in stretto raccordo con i rappresentanti delle stesse. Con una particolare attenzione a quelle numericamente meno importanti e con uno sforzo per un migliore equilibrio tra i bisogni e le risorse assegnate.

Lo **Stato italiano** (Commenti alla III Opinione, 2011) aveva rappresentato che il numero di interventi, le risorse umane impiegate ed i servizi assicurati dipendono dall'entità degli stanziamenti annui, che hanno effettivamente subito nel tempo oscillazioni: infatti, a causa delle manovre di contenimento della spesa pubblica, gli stanziamenti sono stati ridimensionati. Ciò era avvenuto nel 2009 (euro 2.272.416) quando era stato necessario affrontare la congiuntura economica ricorrendo ad una più oculata gestione delle somme.

2. ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE-QUADRO
Diritto alla libertà di espressione - Trasmissioni per le minoranze nell'ambito dei media e accesso agli stessi

Il **Comitato consultivo** (III Rapporto - Raccomandazioni) aveva chiamato le autorità ad assicurarsi che le persone appartenenti a minoranze linguistiche beneficino di un accesso sufficiente a programmi radiotelevisivi nella loro lingua, conformemente alla legislazione in vigore e sull'interesse dei territori interessati.

Il Comitato Consultivo aveva altresì invitato le autorità ad assicurare maggiore supporto per le pubblicazioni in lingua minoritaria, considerato che le minoranze hanno maggiore difficoltà a mantenere le loro pubblicazioni durante una recessione.

Lo **Stato italiano** (Commenti alla III Opinione, 2011) aveva rappresentato che con il passaggio al digitale si erano aperte nuove prospettive per le minoranze linguistiche.

3. ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE-QUADRO
Uso delle lingue minoritarie nei rapporti con le autorità amministrative**I. USO DELLE LINGUE MINORITARIE NEI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI**

Il **Comitato consultivo** (III Rapporto - Raccomandazioni) aveva invitato le autorità a continuare i loro sforzi al fine di sviluppare ulteriormente l'uso pubblico delle lingue minoritarie, in conformità alla legislazione nazionale e all'art. 10 della Convenzione-quadro. Delle disposizioni andavano prese per permettere l'apertura di 'sportelli linguistici' in tutti i comuni interessati e per dotare tali sportelli di risorse umane e finanziarie adeguate.

Il Comitato consultivo aveva invitato altresì le autorità ad adoperarsi per promuovere un clima più favorevole nell'uso delle lingue minoritarie nella sfera pubblica e per combattere ogni forma di ostilità a tale riguardo.

Lo **Stato italiano** (Commenti alla III Opinione, 2011) si era, sul punto, richiamato alle contingenze finanziarie esposte in relazione all'art. 5 della Convenzione-quadro.

II. CARTE D'IDENTITÀ BILINGUI

Il **Comitato consultivo** (III Rapporto – Raccomandazioni) aveva invitato le autorità a prendere ogni necessaria disposizione affinché tutte le persone interessate potessero ottenere una carta d'identità bilingue, in conformità alla legislazione nazionale e alle obbligazioni internazionali del paese.

Lo **Stato italiano** (Commenti alla III Opinione, 2011) si era, anche sul tale punto, richiamato alle contingenze finanziarie già rappresentate in riferimento all'art. 5 della Convenzione-quadro.

4. **ARTICOLO 11 DELLA CONVENZIONE-QUADRO**

Diritto di utilizzo dei nomi in lingua minoritaria

I. USO DELLE LINGUE MINORITARIE PER I NOMI DELLE PERSONE

Il **Comitato consultivo** (III Rapporto – Raccomandazioni) aveva invitato le autorità ad adottare ogni necessaria disposizione per l'attuazione piena dei principi enunciati nell'art. 11 della Convenzione-quadro. E ad adottare delle misure adeguate volte a rimuovere ogni sussistente difficoltà tecnica al riguardo.

Lo **Stato italiano** (Commenti alla III Opinione, 2011) aveva rappresentato essere in fase di attuazione il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 2 febbraio 2009 che garantisce una rappresentazione univoca dei caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini presenti nel nome e nel cognome dei cittadini italiani da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, per le quali si è proceduto all'adeguamento del software d'anagrafe. Per effetto di ciò, i cittadini di lingua slovena (e deve ritenersi anche nelle altre lingue minoritarie utilizzando caratteri latini) potevano richiedere la carta d'identità bilingue.

II. SEGNALETICA E INDICAZIONI TOPOGRAFICHE BILINGUI

Il **Comitato consultivo** (III Rapporto – Raccomandazioni) aveva invitato le autorità a proseguire più rapidamente possibile all'installazione di indicazioni topografiche bilingui e di altra segnaletica bilingue per meglio rispondere alle esigenze che esistono nelle aree di tradizionale insediamento delle minoranze linguistiche, conformemente alla legislazione nazionale e ai principi enunciati nell'art. 11.3 della Convenzione-quadro.

Alcun commento dello Stato italiano.

ARTICOLI da 12 a 14 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Istruzione, formazione degli insegnanti e accesso ai testi scolastici (art. 12) **Istruzione in lingua minoritaria (diritto di apprendimento) (art. 14)**

I. FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI E PROGRAMMI SCOLASTICI

Il Comitato consultivo (III Rapporto – Situazione al 2010) aveva constatato con preoccupazione il fatto che, in una situazione caratterizzata da una mancanza crescente di risorse, l'insegnamento delle lingue delle minoranze numericamente meno importanti, era penalizzato per la penuria di manuali idonei e di insegnanti qualificati, così come, in certi casi, per la mancanza di una lingua scritta codificata e di materiale pedagogico appropriato.

Il **Comitato consultivo** (III Rapporto – Raccomandazioni) aveva invitato le autorità a prendere delle misure supplementari per permettere agli allievi, agli insegnanti e al pubblico più in generale di conoscere meglio le lingue, le culture e la storia delle minoranze linguistiche grazie a manuali ed altri ausili pedagogici.

Per quanto relativo alla riforma del sistema di istruzione il Comitato consultivo aveva invitato fortemente le autorità a dare ogni attenzione alle preoccupazioni dei rappresentanti delle minoranze e di sforzarsi di identificare, in concertazione con essi, delle soluzioni che tenessero doverosamente conto dei bisogni specifici delle stesse.

Lo **Stato italiano** (Commenti alla III Opinione, 2011) per quanto concernente la formazione aveva rappresentato essere (maggio 2011) di prossima realizzazione un master per la formazione qualificata e certificata dalle Università per i docenti chiamati a gestire l'apprendimento precoce delle lingue di minoranza anche nella metodologia *Content and Language Integrated Learning* (CLIL).

E che, relativamente ai libri di testo, una delle priorità da seguire per l'erogazione dei finanziamenti, era la realizzazione di manuali o strumenti didattici da pubblicare on-line su una piattaforma *web* messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, quale obiettivo finale del percorso progettuale presentato dalle reti di scuole.

II. INSEGNAMENTO DELLE/NELLE LINGUE MINORITARIE

Il **Comitato consultivo** (III Rapporto – Raccomandazioni) aveva invitato fortemente le autorità a proseguire ed intensificare le loro azioni in favore di un insegnamento durevole di qualità in lingua friulana, così come, nelle pertinenti regioni, nelle lingue delle minoranze numericamente meno importanti. Più in generale le invita a rafforzare il loro impegno nel settore, incluso quello sul piano finanziario.

Lo **Stato italiano** (Commenti alla III Opinione, 2011) aveva rappresentato, che le questioni di relative alla preoccupazione per l'applicazione della Legge 133/08, prevedente l'adozione di soglie più alte di alunni nelle singole scuole, e di conseguenza una presunta diminuita opportunità d'insegnamento nella lingua madre per le persone appartenenti ad una minoranza, il parametro minimo poteva essere ridotto fino a 300 alunni, quando la scuola si trovi ad operare nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.

Veniva altresì rappresentato che le misure adottate dal Governo italiano in tema di:

- a) promozione della qualità del processo di insegnamento;
- b) per l'innalzamento degli indici di apprendimento delle dodici lingue di minoranza riconosciute dalla Legge 482/99, e, in prospettiva di un riconoscimento della formazione di qualità già attuata sul territorio,

erano frutto di ampia condivisione ed esteso coinvolgimento dei rappresentanti delle minoranze linguistiche, così come previsto dal decreto dipartimentale del Ministero della istruzione, n. 12 del 2010, avente insediato un gruppo di lavoro.

ARTICOLO 15 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Partecipazione delle minoranze linguistiche storiche

I. PARTECIPAZIONE DI PERSONE APPARTENENTI A MINORANZE LINGUISTICHE AL LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

Il **Comitato consultivo** (III Rapporto – Raccomandazioni) aveva invitato le autorità a prendere delle misure più efficaci per migliorare la partecipazione di persone appartenenti alle minoranze agli affari pubblici, soprattutto quelli loro concernenti. In particolare dovrebbero esaminare i meccanismi istituzionali per permettere la partecipazione a (livello di) governo centrale ed individuare delle modalità che permettano di rendere tale partecipazione più effettiva.

E aveva rappresentato che le autorità avrebbero dovuto prendere delle misure efficaci per costituire un organismo di coordinamento, rappresentante in seno all'amministrazione centrale un punto di contatto unico in materia di protezione delle minoranze.

II. PARTECIPAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Il Comitato consultivo (III Rapporto – Situazione al 2010) aveva preso con interesse atto del dibattito in corso su proposte rivolte alla riduzione dei comuni e degli organi elettivi a livello locale e delle preoccupazioni espresse dai rappresentanti delle minoranze per gli effetti sulla loro tutela. Il Comitato aveva ritenuto essenziale, nel caso della riorganizzazione di entità territoriali, che siano definite delle modalità adeguate, in accordo con i rappresentanti delle minoranze, perché questi ultimi possano far valere i bisogni e le attese delle loro comunità in ogni processo decisionale loro concernenti.

Il **Comitato consultivo** (III Rapporto – Raccomandazioni) aveva richiamato le autorità sull'esigenza di vigilare, nel quadro di una eventuale riforma amministrativa, portante a una riduzione del numero dei comuni, a che venissero poste in essere tutte le condizioni per permettere a persone appartenenti a minoranze una piena partecipazione alla vita sociale, economica, culturale e agli affari pubblici locali. Nel caso di decisioni su tale riforma veniva individuato essenziale a che i rappresentanti delle minoranze siano consultati e sia tenuto doverosamente conto delle loro opinioni.

Non vi erano stati Commenti da parte dello Stato italiano.

B) LA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA (2012)

RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE-QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI DA PARTE DELL'ITALIA [RISOLUZIONE CM/RES(2012)10]

Oltre alle misure da prendere per dare seguito alle Raccomandazioni dettagliate enunciate nei capitoli I e II dell'Opinione del Comitato consultivo, le autorità sono invitate a prendere le misure seguenti per migliorare ancora l'applicazione della Convenzione-quadro:

1. QUESTIONI NECESSITANTI DI AZIONE IMMEDIATA

- 1.5. vegliare affinché la crisi economica attuale e le restrizioni di bilancio che ne derivano non abbiano una incidenza sproporzionata sulle misure di sostegno alle persone appartenente alle minoranze.

2. ALTRE RACCOMANDAZIONI⁷

- 2.2. continuare a sostenere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze, comprese quelle numericamente meno importanti, ed assicurare un migliore equilibrio tra i bisogni e le risorse allocate;
- 2.5. fare il necessario per rimediare alle insufficienze – toccanti particolarmente gli sloveni in alcune parti delle regione Friuli Venezia Giulia – concernenti l'accesso del persone appartenenti a minoranze linguistiche a programmi radiotelevisivi nella loro lingua; prestare una particolare attenzione ai bisogni nelle persone appartenenti a minoranze numericamente meno importanti nel campo dei media, compresa la stampa scritta;

⁷ In nota viene precisato che le Raccomandazioni sono presentate seguendo l'ordine dei corrispondenti articoli della Convenzione-quadro.

- 2.6. prendere delle misure efficaci per colmare le lacune concernenti l'uso pubblico delle lingue minoritarie – in particolare nelle amministrazioni locali e per le indicazioni topografiche multilingui – conformemente alla normativa nazionale e ai principi della Convenzione-quadro;
- 2.7. adottare delle misure più efficaci per accrescere il numero degli insegnanti e dei manuali disponibili nel quadro dell'educazione (insegnamento) delle minoranze; sensibilizzare il pubblico alle lingue e alle culture delle minoranze linguistiche, così come dei Rom e Sinti, tramite manuali e altri sussidi pedagogici;
- 2.9. consolidare la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze agli affari pubblici, al livello locale/regionale e al livello centrale e promuovere più efficacemente la presenza di tali persone nella funzione (amministrazione) pubblica; negli organismi elettivi e negli organismi di pianificazione economica; prevedere un organo unico per coordinare la protezione delle minoranze a livello centrale.